



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

N. 5182/2020 R.G.

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Silvia Barison Presidente
Dott. Ivana Morandin Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice relatore

a scioglimento della riserva assunta in data

nella causa iscritta al n. r.g. 5182/2020 promossa da

D'AMICO Alessandro, DE ANGELIS Giuseppe, GORI Laura, SAVOCA Iolanda Gaetana,
TOMARCHIO Francesco, DI MAIO Annunziata, CAIRO Angelo, BELFIORE Emanuela
PIROCCHI Pacifico, ANGELINI Germano, PAOLILLO Giuseppe

tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Accardo, Fabrizio Curiale e Decio Rinaldi;

ATTORI

contro

EVOLVE S.R.L., incorporante Link s.r.l., con sede legale in Rovigo al Viale Porta Adige 91/O,
C.F. e P. IVA 01452140294 in persona del legale rappresentante *pro tempore* Portinari Mirco,
contumace

CONVENUTA

a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

I Signori D'Amico Alessandro, De Angelis Giuseppe, Gori Laura, Savoca Iolanda Gaetana,
Tomarchio Francesco, Di Maio Annunziata, Cairo Angelo, Belfiore Emanuela Pirocchi
Pacifico, Angelini Germano, Paolillo Giuseppe hanno citato in giudizio, ai sensi dell'articolo
140bis del D.Lgs. 06/09/2005, n. 206 (Codice del consumo), la società Evolve s.r.l.,
proponendo le seguenti domande:



“In via preliminare: a) accertare la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 140-bis, comma 6 del Cod. Cons., e conseguentemente dichiarare l’ammissibilità della presente azione; b) adottare i provvedimenti di cui all’art. 140 bis, comma 9, cod. cons., onde definire i criteri per l’inclusione nella classe dei futuri aderenti in modo da ricomprendersi tutti i consumatori che abbiano concluso contratti per l’acquisto non consapevole del kit per il trattamento dell’acqua sottoscritti da parte dei clienti a partire dall’anno 2014 in relazione alla comunicazione di informazioni ingannevoli o omissive da parte degli operatori della Link S.r.l. oggi Evolve S.r.l.;

Nel merito, a) accertare e dichiarare la responsabilità per pratiche commerciali scorrette di Evolve S.r.l., incorporante Link S.r.l., nei confronti dei proponenti e dei futuri aderenti alla azione di classe per tutti i danni subiti; e per l’effetto b) accertare e dichiarare la sussistenza di tutti i danni patrimoniali e non causati dai comportamenti plurimi e plurioffensivi di Evolve S.r.l. da riconoscere in favore dei proponenti e aderenti all’azione di classe, così come di seguito spiegati: b1) condannare Evolve S.r.l. in persona del legale rappresentante p. t. in favore dei proponenti: 1) per il danno patrimoniale, al pagamento dell’importo di €4800,00 oltre interessi legali dalla domanda fino all’effettivo soddisfo; 1.1) per il danno patrimoniale per gli interessi conseguenti all’accensione dei singoli finanziamenti; 2) per il danno non patrimoniale al pagamento di una somma di €5.000,00 ciascuno o nell’importo maggiore o minore che l’Onorevole Giudicante riterrà equo stabilire.

Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e C.P.A. come per legge”.

Gli attori hanno allegato in punto di fatto che:

- la Link S.r.l. (di seguito Link), incorporata dalla società Evolve S.r.l. in data 10.10.2018, è attiva dal 2012 nel commercio a domicilio mediante la collaborazione di agenti dimostratori dei molteplici prodotti offerti per la casa, ionizzatori d’acqua ed accessori per auto;
- essi sono stati indotti e poi costretti da pratiche commerciali scorrette, ingannevoli e aggressive perpetrate dalla Link ad acquistare il depuratore d’acqua per la casa denominato “KIT PROMOZIONALE LINK”;
- i consumatori sono stati privati anche dell’assistenza contrattualmente prevista, nonostante abbiano sollecitato con lettere raccomandate e/o posta certificata l’intervento in garanzia della Evolve S.r.l., ex Link;



- le pratiche commerciali scorrette perpetrate dalla Link a discapito dei consumatori sono state denunciate all'Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato che, al termine del procedimento di accertamento, ha sanzionato la convenuta con provvedimento n. 26848 del 08/11/2017 per pratica commerciale scorretta "PS10927 - LINK-APPARECCHIO TRATTAMENTO ACQUA";

- nel corso del procedimento amministrativo, la Link, come dichiarato in atti all'Autorità, ha sospeso, a partire dal 31 marzo 2017, il ramo commerciale della vendita di depuratori d'acqua, attivo sin dal 2013;

- in particolare, la prima pratica commerciale scorretta subita dagli attori è consistita nella diffusione di un messaggio ingannevole per i consumatori, occultando la proposta commerciale e facendo credere loro di poter ricevere gratuitamente un apparecchio per il trattamento dell'acqua;

- la seconda pratica, di tipo aggressivo e ingannevole, si è manifestata sempre tramite l'operato dell'addetto alla vendita del *kit*, che, durante la visita domiciliare, ribadendo la sostanziale gratuità del prodotto, con pressioni ha fatto apporre la firma al cliente, dapprima su di un modulo prestampato, per poi presentarsi nuovamente dopo i 15 giorni chiarendo la reale natura del modulo, ossia il contratto di acquisto del *kit*; l'operatore, inoltre, con ripetute pressioni ha costretto il consumatore, scaduti i 15 giorni per esercitare il diritto di recesso, al versamento di un importo di ragguardevole entità, anche mediante l'accensione di un finanziamento proposto dalla stessa Link S.r.l.; tale proposta ha comportato, poi, un ulteriore onere a carico del consumatore che si è visto costretto a sottoscrivere un contratto di finanziamento con interessi esosi, per non incorrere nelle penali minacciate dall'operatore della Link S.r.l.;

- infine, è ulteriore pratica commerciale scorretta è consistita nella mancata assistenza per la manutenzione del kit, provata dalle richieste insistenti nei confronti della Link;

Evolve S.r.l. non si è costituita nel presente giudizio e gli attori hanno depositato la visura storica della società convenuta dalla quale si evince che in data 10.10.2018 vi è stata la variazione della denominazione e che quella precedente era Link S.r.l., per cui risulta dimostrata la legittimazione passiva della Società convenuta in giudizio.



La proposta azione di classe deve essere dichiarata ammissibile, risultando *ex actis* la sussistenza di tutti i requisiti richiesti a pena di inammissibilità dall'art. 140 bis codice del consumo e, in particolare, quello della omogeneità dei diritti dedotti a fondamento della stessa e della non manifesta infondatezza.

A) Il requisito dell'omogeneità

Il decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, poi convertito con ulteriori emendamenti con la l. 24 marzo 2012, n. 27, ha sostituito l'originario requisito della "identità", con quello più ampio della "omogeneità" dei diritti oggetto di tutela risarcitoria attraverso l'esperimento dell'azione di classe.

A parere del Collegio, la testuale modifica introdotta rende evidente l'intenzione del legislatore di espandere il più possibile l'ambito di applicabilità dell'istituto processuale dell'azione di classe, in maniera tale da assicurarne l'utilizzo, non solo con riferimento a identiche situazioni giuridiche soggettive, esattamente sovrapponibili l'una all'altra sia con riferimento alla *causa petendi* che al *petitum*, anche in termini quantitativi, ma altresì per la tutela di diritti soggettivi che, pur presentando una identica *causa petendi*, e pur implicando la risoluzione delle medesime questioni giuridiche e di fatto, si differenzino poi con riferimento al *quantum*, determinabile, in concreto, in misura diversa, seppur attraverso un criterio comune a tutta la classe.

Tanto premesso in via generale, osserva il Collegio che, nel caso in esame, gli attori hanno chiesto identica tutela risarcitoria con riferimento a diritti omogenei.

I diritti azionati trovano, infatti, fondamento sulla medesima *causa petendi*, rappresentata dalle dedotte pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla Società venditrice del "KIT PROMOZIONALE LINK"; in relazione ai suddetti contratti, gli attori hanno lamentato il medesimo acquisto non consapevole del kit per il trattamento dell'acqua, sottoscritto da parte dei clienti a partire dall'anno 2014 in relazione alla comunicazione di informazioni ingannevoli o omissive da parte degli operatori della Link S.r.l., oggi Evolve S.r.l.

Da ciò deriva, a fini della omogeneità richiesta quale requisito di ammissibilità dell'azione di classe, che vi sia una effettiva "comunanza" di questioni, resa evidente dalla unicità della *causa*



petendi e dalla analoga (ma non necessariamente identica) offensività delle condotte poste in essere da Link S.r.l. nei confronti dei consumatori.

B) Il requisito della non manifesta infondatezza.

Gli attori hanno tutti documentato di aver sottoscritto la proposta d'ordine del "KIT PROMOZIONALE LINK" e successivamente la dichiarazione di perfezionamento.

Pare sufficiente ricordare, ad integrazione del requisito suddetto, che l'A.G.C.M. con Provvedimento n. 26848 pubblicato sul Bollettino n. 46 del 04.12.2017, con riferimento alle medesime pratiche allegare dagli attori nel presente giudizio, ha accertato che esse costituivano una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 23, lettere u) e aa), 24, 25, comma 1, lettera d), e 26, lettera h) del Codice del Consumo e ne ha vietato la continuazione, irrogando a Link S.r.l., oggi Evolve S.r.l., una sanzione amministrativa pecuniaria di €70.000.

Non risulta che la sanzione sia stata impugnata avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Tanto basta, a parere del Collegio, per ritenere la sussistenza anche del requisito della non manifesta infondatezza della domanda.

Deve pertanto essere dichiarata l'ammissibilità dell'azione di classe proposta.

C) I criteri di inclusione nella classe.

Ai sensi del comma 9 lettera a) dell'art. 140 bis citato, il Tribunale definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione.

A tal fine, si osserva che nel caso in esame la classe riguarda tutti i consumatori che hanno sottoscritto la proposta d'ordine del "KIT PROMOZIONALE LINK" proveniente da Link S.r.l. e successivamente la dichiarazione di perfezionamento nel periodo ricompreso tra settembre 2012 e dicembre 2017 ed abbiano subito pratiche commerciali scorrette secondo le seguenti modalità:

- l'operatore telefonico di Link S.r.l. ha contattato il Consumatore dichiarando che era stato selezionato per una vincita e proponeva un premio rappresentato dall'installazione presso la sua abitazione di un kit per il trattamento dell'acqua;



- il Consumatore non veniva informato immediatamente dall'operatore telefonico dell'impegno di spesa richiesto e acconsentiva a prendere appuntamento presso la propria abitazione con un rappresentante della Link;
- successivamente il Consumatore riceveva presso il proprio domicilio la visita del rappresentante della Link che spiegava che il kit avrebbe avuto un costo di euro 32 mensili per 13 anni ma che sarebbe stato installato gratuitamente per una prova di 14 giorni, al termine dei quali il cliente avrebbe potuto decidere se continuare ad utilizzare l'apparecchio o restituirlo;
- il Consumatore apponeva la propria firma su un modulo prestampato, denominato proposta d'ordine del "KIT PROMOZIONALE LINK", sul quale l'operatore Link S.r.l. aveva siglato a mano le diciture: "prova gratuita per 14 giorni dall'installazione" o altra equivalente – senza spiegare l'effettiva durata del periodo di recesso - e "il pagamento viene definito con il responsabile commerciale";
- il Consumatore dopo 14 giorni veniva indotto a sottoscrivere anche la "dichiarazione di perfezionamento" relativa al predetto *kit* con l'addetto della Link S.r.l. e dopo la seconda sottoscrizione veniva edotto del reale contenuto dell'obbligazione e dell'impossibilità di esercitare il diritto di recesso;
- il Consumatore veniva sollecitato affinché provvedesse a versare l'importo anche eventualmente mediante l'accensione di un finanziamento.

Ritenuto che la pubblicità prevista dall'art. 140-bis comma 9 cod. Consumo sia da effettuare entro il termine del 15 gennaio 2022.

Ritenuto che, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe, appare opportuno predisporre il testo dell'inserzione pubblicitaria da diffondere nel termine indicato (allegato A alla presente ordinanza) e coloro che intendano aderire all'azione di classe dovranno depositare in cancelleria gli atti di adesione mediante utilizzo del modulo di adesione allegato alla presente ordinanza (allegato B).

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 140-bis, comma 9, lettera b, cod. consumo, appare congruo assegnare il termine perentorio di 90 giorni dalla scadenza del termine per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, potranno essere depositati nella cancelleria di questo Tribunale;



Ritenuto che debba, infine, essere fissata, sin da ora, l'udienza di comparizione delle parti davanti al Collegio per la verifica degli adempimenti pubblicitari prescritti a pena di improcedibilità dell'azione e per la prosecuzione del giudizio.

P.Q.M.

1. dichiara ammissibile l'azione di classe proposta;
2. dispone che sono inclusi nella classe e possono aderire alla presente azione tutti i consumatori che abbiano sottoscritto la proposta d'ordine del "KIT PROMOZIONALE LINK" proveniente da Link S.r.l. e successivamente la dichiarazione di perfezionamento nel periodo ricompreso tra settembre 2012 e dicembre 2017 ed abbiano subito pratiche commerciali scorrette secondo le seguenti modalità sotto descritte e che in considerazione delle stesse intendano richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito:

- l'operatore telefonico di Link S.r.l. ha contattato il Consumatore dichiarando che era stato selezionato per una vincita e ha proposto un premio rappresentato dall'installazione presso la sua abitazione di un kit per il trattamento dell'acqua;

- il Consumatore non è stato informato dall'operatore telefonico dell'impegno di spesa richiesto e ha acconsentito a prendere appuntamento presso la propria abitazione con un rappresentante della Link;

- il Consumatore ha ricevuto presso il proprio domicilio la visita del rappresentante della Link che spiegava che il *kit* avrebbe avuto un costo di euro 32 mensili per 13 anni ma che sarebbe stato installato gratuitamente per una prova di 14 giorni, al termine dei quali il cliente avrebbe potuto decidere se continuare ad utilizzare l'apparecchio o restituirlo;

- il Consumatore ha apposto la propria firma su un modulo prestampato, denominato proposta d'ordine del "KIT PROMOZIONALE LINK", sul quale l'operatore Link S.r.l. ha siglato a mano le diciture: "*prova gratuita per 14 giorni dall'installazione*" o altra equivalente e "*il pagamento viene definito con il responsabile commerciale*";

- il Consumatore dopo 14 giorni è stato indotto a sottoscrivere anche la "dichiarazione di perfezionamento" relativa al predetto kit con l'addetto della Link S.r.l. e dopo la seconda



sottoscrizione è stato edotto del reale contenuto dell'obbligazione e dell'impossibilità di esercitare il diritto di recesso;

- il Consumatore è stato sollecitato affinché provvedesse a versare un importo di ragguardevole entità, anche eventualmente mediante l'accensione di un finanziamento;

3. fissa il termine fino al 15 gennaio 2022 per la pubblicazione del testo dell'inserzione allegata sub A) alla presente Ordinanza che dovrà avvenire, a cura e spese degli attori, sul quotidiano "Il Corriere della Sera", nelle dimensioni di due moduli a caratteri doppi del normale, una volta in giorno feriale e una volta in giorno festivo;

4. fissa il periodo dal 16/01/2022 al 15/04/2022, per l'adesione che potrà avvenire presso la cancelleria del Tribunale di Venezia ovvero a mezzo fax 041/2402337 o all'indirizzo pec classaction.tribunale.venezia@giustiziacert.it, mediante utilizzo del modulo allegato sub B);

5. fissa per la prosecuzione l'udienza del 15/06/2022 ore 11 e 00 davanti al Collegio *ex art.* 183 c.p.c. ed anche per verificare l'avvenuta pubblicità.

Si comunichi anche al Ministero dello Sviluppo Economico.

Così deciso nella camera di consiglio del 21.10.2021.

Il Giudice relatore

dott. Alessandro Cabianca

Il Presidente

dott.ssa Silvia Barison



Allegato A

TRIBUNALE DI VENEZIA

AVVISO PER L'ADESIONE AD AZIONE DI CLASSE

Con riferimento all'azione di classe introdotta da D'AMICO Alessandro ed Altri, dichiarata ammissibile con ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 21/10/2021, a decorrere dal 16/01/2022 ed entro il 15/04/2022 tutti coloro che:

Abbiano sottoscritto la proposta d'ordine del "KIT PROMOZIONALE LINK" proveniente da Link S.r.l. e successivamente la "dichiarazione di perfezionamento" nel periodo ricompreso tra settembre 2012 e dicembre 2017 ed abbiano subito pratiche commerciali scorrette secondo le modalità indicate nel dispositivo dell'Ordinanza del Tribunale di Venezia del 21/10/2021 riportate anche nel modulo di adesione e che, in considerazione delle stesse, intendano richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito,

Possono aderire alla suddetta azione di classe senza il ministero di difensore, mediante deposito di atto di adesione redatto secondo il modulo disponibile sul sito internet del Tribunale di Venezia (www.tribunale.venezia.it).

A tale modulo dovrà essere allegata copia della carta d'identità, della proposta d'ordine del "KIT PROMOZIONALE LINK" della "dichiarazione di perfezionamento", eventuale contratto di finanziamento sottoscritto, documentazione attestante i pagamenti effettuati a Link S.r.l. ovvero per le rate del finanziamento.

Nel periodo indicato la domanda di adesione e i documenti suddetti potranno essere trasmessi nei seguenti modi:

- deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Venezia dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, trasmesse via fax al n. 041/2402337 o inviate con posta certificata all'indirizzo e-mail classaction.tribunale.venezia@giustiziacert.it.

N.B.: L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15 dell'art. 140 bis Codice del Consumo.



Allegato B

MODULO di ADESIONE all'AZIONE di CLASSE

Il/la sottoscritto/a Cognome _____ Nome _____
Nato/a a _____ in data _____ residente in _____
indirizzo _____ Codice Fiscale _____

Documento d'identità.....

con riferimento all'azione di classe introdotta da D'AMICO Alessandro ed Altri, dichiarata ammissibile con Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia il 21/10/2021,

ADERISCE all'AZIONE di CLASSE R.G. n. 5182/2020 pendente avanti al Tribunale di Venezia e a tal fine:

- elegge domicilio al seguente indirizzo:

- dichiara:

1) di essere consumatore o utente ai sensi dell'art. 3 D.L.vo n. 206/2005 (*“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”*);

2) di aver sottoscritto la proposta d'ordine del “KIT PROMOZIONALE LINK” proveniente da Link S.r.l. e successivamente la “dichiarazione di perfezionamento” nel periodo ricompreso tra settembre 2012 e dicembre 2017 e di aver subito pratiche commerciali scorrette secondo le seguenti modalità:

a) l'operatore telefonico di Link S.r.l. ha contattato il Consumatore dichiarando che era stato selezionato per una vincita e ha proposto un premio rappresentato dall'installazione presso la sua abitazione di un kit per il trattamento dell'acqua;

b) il Consumatore non è stato informato dall'operatore telefonico dell'impegno di spesa richiesto e ha acconsentito a prendere appuntamento presso la propria abitazione con un rappresentante della Link;

c) il Consumatore ha ricevuto presso il proprio domicilio la visita del rappresentante della Link che spiegava che il kit avrebbe avuto un costo di euro 32 mensili per 13 anni ma che sarebbe stato installato gratuitamente per una prova di 14 giorni, al termine dei quali il cliente avrebbe potuto decidere se continuare ad utilizzare l'apparecchio o restituirlo;

d) il Consumatore ha apposto la propria firma su un modulo prestampato, denominato proposta d'ordine del “KIT PROMOZIONALE LINK”, sul quale l'operatore Link S.r.l. ha siglato a mano le diciture: “prova gratuita per 14 giorni dall'installazione” o altra equivalente e “il pagamento viene definito con il responsabile commerciale”;

e) il Consumatore dopo 14 giorni è stato indotto a sottoscrivere anche la “dichiarazione di perfezionamento” relativa al predetto kit con l'addetto della Link S.r.l. e dopo la seconda



sottoscrizione è stato edotto del reale contenuto dell'obbligazione e dell'impossibilità di esercitare il diritto di recesso;

3) di aver acceso un finanziamento per l'acquisto del kit SI NO

Allega:

1. Copia di documento d'identità;
2. copia della proposta d'ordine del "KIT PROMOZIONALE LINK" e della "dichiarazione di perfezionamento";
3. documentazione attestante i pagamenti effettuati a Link S.r.l. per l'acquisto del kit;
4. eventuale contratto di finanziamento e documentazione attestante le rate pagate;

Luogo e data della sottoscrizione.

Firma del Consumatore

